Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 22

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 28 gennaio 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 28 GENNAIO 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato sorteggiate nella 2ª estrazione del 18 gennaio 1937-XV.
(248)

# LEGGI E DECRETI

**RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313. Modificazioni alla legge del Registro.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, presentata all'udienza del 13 gennaio 1936-XIV, sul decreto concernente le modificazioni alla legge del Registro.

SIRE!

In base all'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il quale prescrive che le leggi finanziarie debbono coordinarsi con la detta legge e con i nuovi Codici, penale e di procedura penale, sono state sottoposte a revisione la legge del Registro (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269) e la successiva legge 12 giugno 1930, n. 742, che apporta modificazioni alla prima.

Il nuovo testo e la relazione che lo accompagnava, nella quale si dava ragione dei criteri seguiti nel proporre le modifiche ed aggiunte alla legge del Registro, sono stati inviati alla Commissione parlamentare, ai sensi del citato art. 62 della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

La detta Commissione ha presentato una relazione con la quale esamina gli articoli del testo revisionato, per alcuni dei quali conviene pienamente con le proposte fatte e per gli altri propone alcune modificazioni.

Saranno riassunte, seguendo l'ordine degli articoli e con particolare riguardo per le questioni controverse, le osservazioni della Commissione parlamentare e le conclusioni alle quali è pervenuto il Governo, tenendo presenti le speciali esigenze della Finanza in una materia tanto importante.

Art. 7. — Questo articolo contiene la classificazione delle tasse che si richiedono dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale, e che si distinguono in complementari e suppletive.

Sono complementari le tasse che si riscuotono ad integrazione di quelle pagate soltanto in parte, per il fatto che la mancanza o la insufficienza degli elementi occorrenti non consentirono la integrale liquidazione della tassa dovuta al momento della riscossione.

Si considerano invece tasse suppletive quelle che si richiedono quando l'ufficio sia incorso in errore od in omissione, tanto sulla quantità della tassa dovuta, quanto sulla quantità della sopratassa applicabile secondo legge.

Ai fini dei compiti di coordinamento e di revisione voluti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, fu dato di rilevare che il testo dell'articolo, così com'è ora formulato, appare in contrasto con la legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale considera la sopratassa, non più come una imposizione aggiuntiva della tassa, ma come una vera e propria pena di carattere civile.

In omaggio quindi ad un principio generale che regola l'applicazione delle pene, e cioè che queste debbano una sola volta irrogarsi al trasgressore in riguardo alla stessa violazione, il diritto di revisione dell'Amministrazione finanziaria si dovrebbe, a rigore, limitare alla sola tassa liquidata e non estendere anche alla sopratassa. Ciò sopratutto ove si consideri che la liquidazione delle tasse di Registro ha luogo attraverso una gerarchia di funzionari, costituita dai procuratori del Registro, dagli ispettori delle tasse sugli affari ed anche dagli uffici centrali del Ministero, per cui, una volta ammesso il principio di revisione di tutto il procedimento amministrativo, vi sarebbe in linea di massima la possibilità di poter applicare per lo stesso atto e quindi per la stessa violazione, una serie continuata di sopratasse, e cioè di molteplici pene.

Ma, anche sotto un altro profilo, il testo dell'articolo contrasta con l'accennata legge 7 gennaio 1929, n. 4. Infatti la sopratassa richiesta in via suppletiva dall'ufficio, dopo l'applicazione della precedente, verrebbe a perdere il carattere di pena per acquisire quello di tributo. La sopratassa invece, così come prevista dalla ripetuta legge n. 4, deve sempre conservare il suo carattere di sanzione, pur consistendo nel pagamento di una somma a favore dello Stato.

Di fronte a tale problema di particolare importanza fu anche avvertito che la sopratassa è una pena che si ritrova in quasi tutte le leggi finanziarie e perciò la questione della eventuale applicabilità di una sopratassa suppletiva non poteva limitarsi alla legge del Registro, ma doveva invece considerarsi con riguardo a tutte le leggi finanziarie, così da addivenire possibilmente ad una soluzione uniforme di carattere generale. Ora la sede più opportuna per esaminare e risolvere tale questione sembrava quella delle norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Frattanto, pur lasciando impregiudicata ogni decisione sulle sopratasse suppletive, occorreva per lo meno rimuovere l'affermazione di principio contrastante con la legge 7 gennaio 1929, n. 4, che cioè, la sopratassa suppletiva possa perdere il carattere di pena per acquisire quello di tributo. All'uopo fu data la definizione della sopratassa suppletiva nel nuovo comma che venne inserito nell'art. 7, e che è così formulato: « Sono suppletive le sopratasse che vengono applicate successivamente alla registrazione dell'atto ».

La Commissione parlamentare ha convenuto nel principio di massima che, atteso il carattere di sanzione inerente alla sopratassa, debba in ogni caso escludersi la revisione della stessa, perchè gli errori che risalgono all'ufficio tassatore, possono giustificare la revisione della tassa, ma non importare un aggravamento della pena che fosse stata già applicata al contribuente. Osservava però la stessa Commissione che, dovendosi lasciare impregiudicata la questione circa l'ammissibilità o meno delle sopratasse suppletive, occorreva necessariamente evitare in questo testo legislativo qualsiasi affermazione dottrinaria in ordine alle sopratasse stesse. La definizione invero proposta con il comma aggiunto all'art. 7 potrebbe, al avviso della Commissione parlamentare, far ritenere che le obbiezioni di principio sulla possibilità di sopratasse suppletive fossero, almeno in linea di massima, per un certo senso superate.

Il Governo non ritiene almeno pel momento di far proprie le preoccupazioni della Commissione parlamentare. La situazione legislativa e di fatto testè ricordata, quella cioè che le sopratasse suppletive sono attualmente previste non soltanto nella legge del Registro, ma anche in altre leggi tributarie, talchè vengono largamente applicate dagli uffici finanziari nella loro prassi quotidiana, non poteva non imporsi alla attenzione del Governo. Si aggiunga che non è dato escludere a priori la possibilità della applicazione di sopratasse suppletive, onde ne risultava confermata la opportunità di rinviare la soluzione del problema ad una norma generale, la quale non può che trovar posto nelle norme di attuazione.

Ciò stante occorreva in sede di revisione della legge del Registro formulare una disposizione, la quale non pregiudicasse la soluzione che alle suddette norme di attuazione sarà data al problema in via generale, ma nel tempo stesso fosse tale da eliminare il contrasto attualmente esistente tra il testo della legge in vigore ed i principî generali che reggono in tema di sanzioni la legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Poichè a tali esigenze corrisponde il testo proposto, questo è stato mantenuto.

Affinchè poi, introducendo una aggiunta che si riferisce alle sole sopratasse suppletive non si lasci adito al dubbio che sia esclusa l'applicazione di sopratasse in via complementare, contrariamente a quel che praticamente avviene (come, per esempio, per le sopratasse per mancata denunzia degli importi definitivi nei contratti d'appalto a corrispettivo variabile), il testo definitivo resta così formulato: « Sono complementari o suppletive le sopratasse che vengono applicate successivamente alla registrazione dell'atto ».

Art. 12. — Si trova enunciato in detto articolo un principio di notevole importanza, e cioè che le tasse di Registro regolarmente percette non possono restituirsi in caso di riforma, risoluzione, rescissione o anche per effetto di condizione risolutiva, alla quale l'atto si trovasse sottoposto, fuori dei casi previsti nell'art. 14 della legge.

Lo stesso principio, nel silenzio della legge ed in base ad una costante prassi amministrativa, vale anche per la sopratassa, perchè le leggi finanziarie non ancora revisionate considerano in generale questa come una imposizione aggiuntiva della tassa.

Con l'entrata in vigore della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la quale, come dianzi fu cennato, attribuisce alla sopratassa il carattere di pena, la ricordata prassi amministrativa potrebbe in qualche caso manifestarsi in contrasto con la prelegge, non solo per le sopratasse, ma anche per le pene pecuniarie.

Essendosi tuttavia rilevato che anche l'accennata questione non è particolare alla legge del Registro, ma è invece di ordine generale, perchè di sopratasse e di pene pecuniarie si fa menzione in quasi tutte le leggi tributarie, si è ritenuto che la soluzione dovesse egualmente trovare opportuna sede nelle norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La Commissione parlamentare conviene in tale concetto, ponendo per altro in chiaro l'esigenza di fissare, come criterio direttivo, il principio che il carattere di vera e propria sanzione attribuito alla sopratassa (ed a più forte ragione alla pena pecuniaria) dalla legge ora richiamata non contrasta menomamente con la restituzione dell'una e dell'altra nel caso di dichiarazione di insussistenza della infrazione che ha dato luogo alla irrogazione di esse. Onde la prassi amministrativa, fino ad oggi seguita, favorevole a tale restituzione, dovrà essere ribadita nelle norme di attuazione.

Art. 13. — L'articolo dispone che il Ministro, i funzionari o qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere diminuzioni di tasse o di sopratasse previste dalla legge, nè sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Fu osservato che l'articolo si manifesta superfluo se vuole limitarsi alla parte precettiva, perchè le tasse sono stabilite per legge e perciò soltanto da una legge può essere consentita la diminuzione oppure la sospensione della riscossione delle medesime. Se l'articolo vuole significare invece che delle tasse mai può stabilirsi diminuzione o sospensione ad arbitrio del Ministro o di una pubblica autorità, la norma allora dovrebbe essere generale per tutte le leggi tributarie e non codificata nella sola legge del Registro.

Comunque si avvertiva che la disposizione ha riflessi di carattere politico in quanto la sua inosservanza potrebbe dar luogo a responsabilità ministeriale, mentre, d'altra parte, non si presenterebbe opportuna la soppressione della disposizione stessa, tenuto presente che questa risale ad una delle prime formulazioni della legge del Registro, e quindi potrebbe a torto ritenersi che, soppressa la norma, tanto il Ministro quanto le pubbliche autorità potessero diminuire le tasse o sospendere la riscossione delle stesse.

La Commissione parlamentare in proposito si è trovata d'accordo, per quanto riguarda la tassa, affermando che il principio stabilito nell'art. 13 è ineccepibile e deve quindi tradursi in una norma positiva. Ed ha consentito anche nel ritenere che la questione ha portata generale per tutte le leggi tributarie e che quindi la codificazione del principio sopra ricordato deve trovare opportuna sede nelle norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per quanto invece concerne la sopratassa, la Commissione parlamentare ha preso in speciale considerazione il carattere di sanzione che ad essa è stato conferito dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. Avuto riguardo a questo carattere della sopratassa la stessa Commissione ritiene che nessun divieto può farsi al Ministro o ad una autorità gerarchicamente superiore a quella che ha applicata la pena, di decretarne l'abbandono, quando per nuovo esame delle circostanze di fatto si riconosca che manchino gli estremi essenziali per la irrogazione della pena stessa. La norma generale, perciò, per quanto concerne la pena, continua la Commissione parlamentare, dovrebbe essere modificata nel senso che la sopratassa è dovuta nella somma stabilita dalla legge, salvo che risulti evidente, anche in sede di revisione, la mancanza di colpa del contribuente.

Non ho ritenuto di dover condividere per questa seconda parte il parere della Commissione parlamentare. A prescindere dalla questione particolare sollevata dalla detta Commissione, se ed in quali limiti il Ministro o altra pubblica autorità possa eliminare l'onere della sopratassa nel caso di accertata incolpevolezza del contribuente in sede di revisione, giova osservare che la questione va esaminata in realtà nel suo contenuto, che trascende i limiti nei quali l'ha posta la Commissione parlamentare. Si tratta, in realtà, di vedere se il Ministro od altra pubblica autorità abbia il potere di sospendere la riscossione delle tasse e delle sopratasse o di diminuire le tasse e sopratasse medesime per contingenze straordinarie o di carattere eccezionale, che consiglino l'attuazione di un provvedimento di benevolenza. Se questo potere si vuole riconoscere al Ministro o ad altra pubblica autorità, esso dovrebbe trovare la sua codificazione in una norma di carattere generale da inserirsi nelle disposizioni di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4; se tale potere invece non si ritiene opportuno, ciò deve essere sancito egualmente in una disposizione di carattere generale da inserire nelle anzidette norme di attuazione.

Il problema deve restare quindi in questa sede insoluto, e sarà esaminato in tutta la sua estensione ed in tutti i suoi possibili sviluppi, come già venne proposto, in occasione dello studio delle ripetute norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 14. — Le osservazioni e le proposte fatte in ordine all'art. 12 si ricollegano all'articolo in esame. Si tratta invero di stabilire se, nei casi di restituzione di tassa si devono conseguentemente, ed in dipendenza appunto di tale restituzione, rimborsare anche le sopratasse e le pene pecuniarie che siano state applicate e riscosse per il mancato pagamento del tributo.

La Commissione parlamentare conviene in questa determinazione, ma desidera soltanto le seguenti chiarificazioni:

1. In base al comma secondo si possono restituire le tasse quando l'atto sia dichiarato nullo per vizio radicale che, indipendentemente dalla volontà o dal consenso della parte, induca la nullità dell'atto fin dalla sua origine.

Propone la Commissione che sia affermato in modo chiaro che l'azione proposta da uno dei contribuenti per conseguire giudizialmente la dichiarazione di nullità dell'atto non implica che questa dichiarazione si debba considerare dipendente dalla volontà delle parti, e quindi possa escludere dal beneficio della restituzione della tassa.

2. Il termine di sei mesi stabilito per la domanda di rimborso a pena di decadenza dovrebbe portarsi ad un anno, al fine di mantenere un ragionevole equilibrio rispetto al termine assai più lungo che è riservato all'Amministrazione per l'esercizio dei suoi diritti.

In proposito, tralasciando qualsiasi osservazione di principio, è da notare che mancano, in base all'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, i poteri per introdurre simili innovazioni, delle quali si potrà eventualmente tener conto in occasione di una più vasta riforma della legge del Registro.

L'articolo, quindi, è rimasto invariato.

Art. 99. — In questo articolo fra altro si dispone che i notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80, i quali entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, incorrono, in proprio e per ogni atto, nella sopratassa eguale a sei decimi della tassa dovuta.

Ha osservato la Commissione parlamentare che devesi distinguere la omessa registrazione dal semplice ritardo. In questo caso, se il ritardo non eccede i sei mesi dalla scadenza del termine, la sopratassa dovrebbe essere commisurata a tre decimi della tassa dovuta, ed a sei decimi, siccome viene proposto nel testo ministeriale, quando il ritardo sia maggiore o vi sia omissione di registrazione.

Al riguardo è da tener presente che l'art. 104 della stessa legge del Registro dà soddisfazione ai desideri manifestati dalla Commissione parlamentare in limiti che non è possibile sorpassare, perchè necessita assicurare il necessario rigore alla responsabilità dei notari anche per ciò che concerne gli obblighi che essi hanno in questo campo; e ciò nello stesso vantaggio delle parti che ad essi si affidano, tanto più che generalmente esse sogliono anticipare le spese per la registrazione degli atti. Soltanto ho modificato la dizione del primo comma dell'articolo per meglio coordinarlo con la disposizione dell'art. 80, numeri 1 e 2, senza peraltro che ciò importi una sostanziale innovazione alle norme vigenti.

Art. 105. — Detto articolo ipotizza una infrazione sostanzialmente diversa da quella considerata nell'art. 40, il quale prevede il caso che il valore attribuito dalle parti all'immobile sia stato integralmente denunciato, ma risulti inferiore al valore che ha la cosa in comune commercio, in base all'accertamento peritale disposto dalla Finanza.

Si profila invece la ipotesi dell'art. 105, quando le parti dichiarano un valore che non è quello effettivamente convenuto, e ciò allo scopo preordinato di frodare i diritti dell'Erario.

La sussistenza di questa speciale intenzione, la quale se si versasse in materia preveduta dalla legge penale si tradurrebbe in un dolo specifico, dovrebbe poter risultare da qualsiasi mezzo di prova. In pratica però, in base ad una costante prassi amministrativa, la Finanza applica le sanzioni di cui all'art. 105 solo ed in quanto venga a risultare da prova scritta (ad esempio, dalle controdichiarazioni) che il valore dichiarato non corrisponde a quello convenuto.

La Commissione parlamentare conviene nella opportunità che sia ben stabilita, com'è proposto nel testo ministeriale, una distinzione fondamentale fra l'ipotesi dell'art. 40 e quella dell'art. 105. Soltanto osserva che a dare maggiore rilievo alla ipotesi più grave della occultazione fraudolenta prevista nell'art. 105, si debba aggiungere nel testo del primo comma, dopo la parola « occultino » l'avverbio « scientemente ».

In proposito si potrebbe osservare che la parola « scientemente » si riferisce a concezioni sorpassate. Infatti se con detta parola si vogliono richiamare gli elementi psicologici della coscienza e della volontà dell'agente, l'aggiunta sarebbe senza dubbio superflua, perchè la occultazione, così com'è prevista nella speciale ipotesi dell'art. 105, non può essere che volontaria o intenzionale. È infatti opportuno mettere nuovamente in rilievo che se la occultazione del prezzo non è voluta dalla parte, e si dichiara invece il prezzo effettivamente convenuto ma non ritenuto congruo dalla Finanza, perchè esso non risponde al valore della cosa nel comune commercio, si è fuori della speciale violazione configurata nell'art. 105, dovendosi invece applicare le disposizioni dell'art. 40.

Per quanto poi concerne la ricordata prassi amministrativa, secondo cui l'applicazione dell'art. 105 avviene solo ed in quanto l'occultazione risulti da prova scritta, si ha ragione di ritenere che l'Amministrazione anche per l'avvenire non defletterà da questa prassi, alla quale fin'oggi quasi costantemente si è attenuta.

Trattandosi però di una limitazione di prova, non sembra opportuno che questo principio venga codificato. Non si potrebbe invero vietare all'Amministrazione, almeno da un punto di vista astratto, di poter applicare l'art. 105 quando la prova della occultazione fraudolenta venisse a risultare in modo evidente per altre vie.

Art. 110. — Per questo articolo fu proposta la soppressione della parola « penali », perchè essa non avrebbe riscontro nella terminologia usata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La Commissione parlamentare rileva preliminarmente la esattezza della osservazione, ma ritiene che si debba sopprimere tutto

l'articolo, perchè esso, così com'è formulato, contrasterebbe coi principi informatori della prelegge del 1929. Premesso infatti quanto l'articolo in esame dispone e cioè che il ritardo o la omissione della registrazione dell'atto fa perdere il beneficio della riduzione di tassa, concesso da una speciale disposizione di legge, e rende applicabili all'atto le ordinarie tasse e sopratasse, l'anzidetta Commissione osserva che l'articolo stesso si presta a due ordini di rilievi. Da una parte, è prevista la decadenza dal privilegio, per cui, invece di una tassa ridotta, devesi pagare una somma maggiore corrispondente alla tassa normale, e che costituisce, ad avviso della Commissione parlamentare, una pena, la quale invano si cercherebbe nel sistema delle pene stabilite dalla prelegge. Orbene in seguito alla pubblicazione della legge del 1929 sono destinate a cadere tutte le pene da essa legge non previste e che si trovano disseminate nelle varie leggi tributarie.

D'altra parte, ad avviso sempre della Commissione parlamentare, allorquando vi è un privilegio, la tassa dovuta non è più la normale, bensì quella che risulta ridotta in base ad una precisa e categorica disposizione di legge. In ogni caso, dunque, di infrazione, sia questa costituita da ritardata oppure da omessa registrazione dell'atto, le pene si dovrebbero logicamente ed equitativamente riferire alla tassa ridotta, la quale rappresenta l'onere fiscale corrispondente a quel determinato atto o negozio.

In ordine al primo rilievo è da osservare che le tasse di registro, ridotte in base a precisa disposizione di legge, rimangono accompagnate da tale privilegio solo ed in quanto le tasse così ridotte si paghino alle previste scadenze.

Trattasi di privilegio o beneficio consentito *sub conditione* con la ovvia conseguenza che, non avverandosi la condizione, e cioè il pagamento nei termini, riprende il suo impero la disposizione di carattere normativo e generale. La decadenza quindi dal beneficio di poter pagare la tassa ridotta, non è pena corrispondente alla accertata infrazione di omessa o ritardata registrazione dell'atto, ma è la ovvia conseguenza dell'inadempimento della condizione, la cui osservanza è invece richiesta dalla legge per poter usufruire del beneficio dalla medesima concesso.

E se questa è la natura della tassa privilegiata di Registro, ne consegue anche che, ripristinandosi l'impero della disposizione normativa per mancato adempimento della condizione, e cioè costituito l'obbligo nel contribuente di corrispondere la tassa ordinaria invece di quella ridotta, soltanto la i. osservanza di tale obbligo, ossia il mancato o ritardato pagamento della tassa ordinaria, potrà punirsi con una sopratassa, corrispondente nel suo ammontare, non più al tributo ridotto, oramai non più applicabile, ma commisurata invece all'importo del tributo ordinario. Ma per potersi avere tale inadempienza occorre pure che il contribuente sia posto in grado, mediante la concessione di un nuovo termine, di adempiere agli obblighi di legge.

Per ciò è apparso conveniente aggiungere all'art. 80 l'ultimo comma nel senso di stabilire che il termine di venti giorni per la registrazione con la tassa ordinaria, nel caso preveduto nell'art. 110, decorre dal giorno in cui si è verificata la decadenza.

Art. 118. — L'art. 118, nella sua dizione definitiva, si discosta da quello proposto dalla Commissione interministeriale. Con esso infatti veniva stabilito che i pubblici ufficiali in genere, i giudici civili, ordinari e speciali, gli arbitri, gli avvocati e procuratori, non possono trascrivere o inserire negli atti propri gli atti che non siano registrati; e si disponeva per l'inosservanza di tale precetto una pena pecuniaria da L. 20 a L. 100.

L'obbligo, poi, di corrispondere la tassa e la sopratassa per la omessa registrazione dell'atto incombeva soltanto a colui che non aveva registrato l'atto e che rimarrebbe di fronte alla Finanza il solo responsabile della accertata violazione.

Contro siffatte regole si obbiettava:

L'esperienza insegna che, dopo registrato l'atto, la riscossione delle tasse incontra gravi difficoltà, per cui si renderebbe necessario colpire il male alle radici, con l'impedire, per quanto possibile, la registrazione anche indiretta (per inserzione od enunciazione) di atti senza il contemporaneo pagamento delle tasse e sopratasse dovute.

Potrebbe poi aprirsi l'adito ad abusi da parte di individui, i quali non si periterebbero di enunciare immaginari od informi atti interessanti terze persone al solo scopo di vederle in imbarazzi tributari e trarre, da questi, più o meno illeciti vantaggi; gli stessi procuratori delle parti potrebbero per avventura imbastire giudizi in base ad atti non registrati, facendone egualmente menzione in comparsa e tutto ciò con la sola conseguenza di pagare una tenue pena pecuniaria. La quale pena è prevedibile che verrebbe pagata dalle stesse parti interessate pur di sottrarsi ai più gravosi loro oneri tributari, pronti poi ad abbandonare la causa qualora non prendesse piega favorevole.

Di fronte perciò al danno che potrebbe derivare all'Erario per la difficoltà della riscossione postuma di tasse e sopratasse, ho ritenuto di modificare il testo già presentato alla Commissione parlamentare nel senso di riaffermare come prima il divieto di trascrivere ed inserire negli atti o provvedimenti propri, atti che non siano registrati, ma di disporre poi che per l'inosservanza di tale obbligo, i trasgressori siano sempre tenuti al pagamento della tassa di Registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti.

In ordine allo stesso articolo, e precisamente intorno al n. 2, la Commissione parlamentare ha osservato pure che la dicitura del testo dovrebbe essere completata nel modo seguente: è fatto divieto « ai giudici civili, ordinari e speciali, *ai giudici penali in quanto statuiscono* sull'ammontare dei danni dipendenti dal reato, agli arbitri... ».

Non ho ritenuto di aderire alla proposta della Commissione parlamentare perchè l'indirizzo della legge penale odierna è orientato al principio di svincolare dalla osservanza delle disposizioni fiscali l'azione civile, conseguente ad un reato, e che si faccia valere dinanzi al giudice penale. Si impone quindi il coordinamento della disposizione tributaria col citato principio e con l'art. 202 del Codice di procedura penale.

Art. 123. — Questo articolo dispone che la sentenza di condanna, pronunciata in base ad un atto registrato, deve contenere la specifica menzione della avvenuta registrazione dell'atto, e, se questa omissione si verifica, l'Ufficio del registro deve esigere la tassa, la quale verrà peraltro restituita, qualora nel termine di tre anni sia dimostrato che la registrazione avvenne tempestivamente.

Venne già rilevato nella relazione che accompagnava il progetto ministeriale che il precetto si presta ad una duplice censura: da una parte, il precetto stesso, se fosse giusto, dovrebbe essere comune a tutte le sentenze, e non limitato alle sole sentenze di condanna; da altra parte, poichè le tasse devono essere corrisposte dalle parti e non già dal magistrato, non appariva giusto che le parti stesse fossero tenute a pagare una seconda volta la tassa, sia pure salva la restituzione, per la semplice omissione di una formalità ad esse non imputabile.

Comunque si avvertiva che, pur rilevando la incongruenza del precetto, non si riteneva di avere i poteri in base all'art. 62 della legge n. 4, di abrogare l'articolo, in quanto che la disposizione non contiene, in realtà, alcuna sanzione.

La Commissione parlamentare ha dissentito su questo punto, rilevando che l'obbligo di corrispondere una seconda volta la tassa, anche con diritto di restituzione, in definitiva costituisce, a suo avviso, una pena. Se peraltro, ritiene sempre l'anzidetta Commissione parlamentare, non si volesse sopprimere l'articolo, come sarebbe desiderabile, il capoverso dell'articolo ora vigente, dovrebbe almeno così modificarsi:

« In caso di omissione, l'ufficiale del Registro, se trattasi di atto non registrato nel suo ufficio, provvederà ad invitare le parti, mediante avviso notificato al domicilio eletto presso i procuratori costituiti nella causa, a giustificare, nel termine di un mese, la seguita registrazione dell'atto. Trascorso tale termine, l'Ufficio del registro dovrà esigere la tassa, salvo restituzione ove nel termine di tre anni venga giustificata tale registrazione ».

Il Governo ritiene di aderire alle considerazioni formulate nella relazione, che accompagnava il testo revisionato e che giustificano la impossibilità di sopprimere l'articolo in esame. Nè crede di potere accogliere la modificazione proposta dalla Commissione parlamentare, attese anche le ripercussioni che la modificazione stessa potrebbe avere sulla normale riscossione delle tasse di Registro.

Infatti, se ben si consideri, può spesso accadere che la sentenza di condanna pronunciata in base ad un atto, non faccia menzione della eseguita registrazione dell'atto stesso, perchè realmente la registrazione non è avvenuta. In tal caso è evidente che l'interesse che può avere la parte di vedere registrata una sentenza di condanna la induca a versare senz'altro la somma occorrente per la tassa e la sopratassa dovute per l'atto menzionato, ma non registrato. Invece più difficile e più aleatoria si renderebbe l'esazione della tassa e della sopratassa in confronto dell'interessato, se la registrazione della sentenza di condanna venisse eseguita senza il pagamento della tassa e della sopratassa anzidetta. Raggiunto lo scopo di avere registrata la sentenza, l'interessato cercherà qualsiasi pretesto per non sottoporsi al pagamento di quanto è dovuto per l'atto non registrato.

Qualora poi accada il caso inverso, e cioè che l'atto in base al quale fu emessa sentenza di condanna, sia stato regolarmente registrato, il diritto del contribuente è sufficientemente tutelato per il fatto che vi sono tre anni di tempo per dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa e per chiedere pertanto la restituzione della nuova tassa corrisposta.

Articoli 133, 134 e 135. — Osserva la Commissione parlamentare che dagli obblighi stabiliti da questi articoli di esibire o rilasciare copia degli atti stipulati o tenuti in deposito, sarebbero da escludere gli atti di natura fiduciaria o segreta, il cui contenuto in nessun caso dovrebbe portarsi a conoscenza di terzi.

Propone quindi l'aggiunta all'art. 135 di un capoverso così formulato:

« Le disposizioni degli articoli 134 e 135 non si applicano agli atti di cui per legge sia vietata la comunicazione, e agli atti depositati a titolo fiduciario o segreto, sino a quando perduri il vincolo alla loro comunicazione ad altra parte che non sia il depositante ».

Ad avviso, poi, della stessa Commissione parlamentare, il primo comma dell'art. 135 dovrebbe modificarsi là dove si stabilisce che il termine pel rilascio delle copie richieste dall'Ufficio del registro è di otto giorni, salvo i casi di urgenza, fissando che in quest'ultimo caso il termine non può essere inferiore a due giorni.

Non ho ritenuto di poter accedere alla prima proposta, perchè non sarebbe opportuna una limitazione alle facoltà di ispezione da parte degli Uffici del registro; limitazione che estesa a tutti gli atti di natura fiduciaria o segreta, potrebbe ledere gli interessi dell'Erario. D'altra parte è da osservare che l'interesse dei terzi può considerarsi sufficientemente garantito dal segreto di ufficio, a cui sono tenuti i funzionari dello Stato.

Pure per la seconda proposta non ritengo di poter secondare la Commissione parlamentare, perchè talvolta può l'Amministrazione avere interesse di ottenere copia od estratto di un atto pubblico nel più breve termine possibile, ed allora non sarebbe opportuno che, per soddisfare alla urgente richiesta della pubblica Amministrazione, si concedessero al pubblico ufficiale due giorni di tempo.

Articoli 138, 139 e 140. — La Commissione parlamentare osserva:

1° Per quanto concerne l'art. 138, il termine di prescrizione per ripetere le tasse e sopratasse dovute per gli atti non registrati, dovrebbe ridursi a cinque anni, perchè la Finanza non deve turbare per lungo tempo situazioni economiche, finanziarie ed aziendali già definite.

2° Si conviene con la Commissione interministeriale che resti soppresso l'art. 139, tenuto presente che la prescrizione delle sopratasse e delle pene pecuniarie è regolata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

3° Si dovrebbe aggiungere all'art. 140 che la prescrizione è interrotta pel contribuente oltre che dalla domanda giudiziale, anche da quella presentata in sede amministrativa.

In ordine alle osservazioni riguardanti gli articoli 138 e 140, rilevo che, non trattandosi di materia riflettente le pene, mancano i poteri per modificare in questa sede la norma, nel senso di rendere più breve il termine di prescrizione per la riscossione delle tasse.

Attesochè, poi, l'articolo 17, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce che per la sopratassa il diritto dello Stato si estingue per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo, necessariamente consegue che, restando immutato il termine di prescrizione per la riscossione delle tasse di Registro, non possa modificarsi il termine di prescrizione per la riscossione delle sopratasse.

Osservo poi, per quanto concerne l'art. 140, che la interruzione della prescrizione in seguito a domanda del contribuente in via amministrativa, è ammessa dal successivo articolo 141 di questa legge, per cui non è necessaria una nuova disposizione.

Art. 146. — In base a detto articolo è stabilito in sei mesi il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le controversie riguardanti le tasse e le sopratasse stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa.

La Commissione parlamentare desidera che alle parole « decisione amministrativa » siano aggiunte le seguenti: « definitiva e irrevocabile ».

La proposta della Commissione parlamentare non sembra accettabile, in quanto contrasta col sistema del ricorso all'autorità giudiziaria, accolto dalla legge del Registro, la quale consente al contribuente di adire direttamente l'autorità giudiziaria senza espletare il ricorso alla superiore autorità amministrativa, che eventualmente gli competesse.

È evidente che questo sistema è vantaggioso pel contribuente, il quale non è costretto, dopo la decisione di primo grado, di dover percorrere l'ulteriore grado amministrativo, specie quando si tratti di restituzione di tassa.

Inoltre, a proposito del procedimento in sede amministrativa in materia di tasse di Registro, affidato in primo grado alle Intendenze, ed in secondo grado al Ministero, la Commissione parlamentare desidera una revisione completa del procedimento stesso, al fine di renderlo conforme agli analoghi procedimenti in sede amministrativa per gli altri tributi erariali.

Non è questa naturalmente la sede per trattare di così importante riforma del sistema del contenzioso amministrativo in materia di tasse di Registro, e perciò del voto della Commissione parlamentare si potrà tener conto quando si dovesse riordinare tutta la complessa materia delle tasse di Registro.

Art. 149. — Questo articolo dispone che, salvo il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, sopratasse e pene pecuniarie, quando non sia provato il pagamento delle medesime.

Venne già posta in rilievo nella relazione della Commissione interministeriale la opportunità di mantenere nella legge del Registro il principio del *solve et repete*, stante la peculiarità dell'ordinamento e del sistema di accertamento stabilito dalla detta legge; ma che peraltro era opportuno che nelle norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4, fosse disciplinato il principio generale, secondo cui, di regola, il pagamento della sopratassa non deve essere in ogni caso condizione essenziale per proporre ricorso od opposizione.

La Commissione parlamentare considera ingiusto subordinare l'azione di ricorso del contribuente al pagamento di sopratasse, che sono talvolta costituite di somme notevoli, e ritiene, perciò, che attesa la esattezza del principio, esso debba trovare codificazione in questa legge, salvo ad estenderlo ad altri rapporti fiscali in sede di emanazione delle norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

In merito è da osservare che la questione relativa al *solve et repete* non può essere risoluta in occasione della revisione di una legge speciale, sia pure della legge del Registro, dove la sopratassa trova larga applicazione; e pertanto, come fu detto più avanti, l'anzidetta questione dovrà essere risoluta con le norme di attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

SIRE!

Il Governo della Maestà Vostra, nei limiti in cui è stato possibile e senza venir meno alle esigenze della revisione disposta dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha aderito alle proposte della Commissione parlamentare ed ha formulato disposizioni, sempre intese al migliore coordinamento delle pene in materia di tassa di Registro con i principî fondamentali sanciti dall'anzidetta legge e dalla legge generale penale.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di procedere alla revisione delle leggi finanziarie;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 62 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Nostro Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Agli articoli 7, 62, 63, 80, 81, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 115, 117, 119, 120, 131, 132, 135, 143, 144, 146, 147, 149 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — Le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa principale possono essere complementari o suppletive.

Sono complementari le tasse che al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione; e quelle che, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano integrazione di tasse già riscosse.

Sono suppletive le tasse che si applicano sopra un atto o una denunzia, quando l'Ufficio del registro sia incorso, al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della tassa in base alla registrazione dell'atto o denunzia, in errore od omissione, tanto sulla quantità della tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto stesso o dalla stessa denunzia. Ha però carattere di tassa principale quella che viene richiesta sopra un atto già registrato, per errore, gratuitamente.

Parimenti sono complementari o suppletive le sopratasse che vengono applicate successivamente alla registrazione dell'atto.

Art. 62. — Osservato quanto è disposto nel capo I, titolo V, se in un atto sono inseriti o enunciati altri atti soggetti a registrazione e non ancora registrati, è dovuta non solo la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa e sopratassa che siano dovute per gli atti inseriti o enunciati.

E' pure dovuta la tassa per le convenzioni verbali enunciate nell'atto presentato alla registrazione e non registrate, purchè esse abbiano una connessione diretta con la disposizione dell'atto in cui sono enunciate.

Non è dovuta tassa se la convenzione verbale enunciata sia già estinta o si estingua con l'atto che contiene l'enunciazione. Quando però la convenzione verbale fosse soggetta a registrazione in termine fisso, e questa non fosse stata eseguita, si applica la tassa ed anche la sopratassa di omessa registrazione.

Gli atti formati all'estero non soggetti a registrazione in termine fisso, sono sottoposti all'obbligo della registrazione anche quando le disposizioni in essi contenute siano state riportate in tutto o in parte in un atto formato nel Regno. Per la parte di questo secondo atto in cui quelle disposizioni siano riportate senza alcuna modificazione è dovuta la sola tassa fissa.

La tassa fissa è pur dovuta per ciascun atto, sebbene per sua natura non soggetto a registrazione, e sopra ciascun documento di qualunque specie pure non soggetto a registrazione, di cui sia fatta inserzione in atti soggetti a detta formalità, o si faccia produzione in giudizio. In quest'ultimo caso, la tassa fissa di Registro è trasformata in tassa di bollo, giusta la tariffa generale annessa alla legge sul bollo.

Art. 63. — Per gli atti di ratifica o conferma di precedenti atti soggetti a registrazione in termine fisso, o in caso d'uso e non ancora registrati, si esige la tassa dovuta a termini di questa legge per l'atto ratificato o confermato.

Osservato quanto è disposto nel capo I, titolo V, sono pure esigibili le sopratasse dovute sull'atto ratificato o confermato, quando per questo fossero già scaduti i termini per la registrazione.

Se la ratifica o conferma è fatta mediante corrispettivo, è inoltre dovuta su questo la tassa corrispondente alla natura dell'atto ratificato.

In ogni caso la tassa da applicarsi non può mai essere minore di quella stabilita dall'art. 94 della tariffa.

Per le ratifiche o conferme pure e semplici di atti già registrati o non soggetti a registrazione è dovuta la tassa fissa di cui all'art. 94 della tariffa.

Art. 80. — L'obbligo di richiedere la registrazoine degli atti e di provvedere al pagamento delle tasse incombe:

1) ai notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se da rilasciare in originale alle parti, e per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate;

2) ai cancellieri delle Corti, Tribunali e Preture, per le sentenze di vendita e per quegli atti da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, che debbano essere registrati. Per le altre sentenze e per i decreti o provvedimenti, compresi i decreti di ingiunzione, e per tutti gli atti che emanano dalle Corti, Tribunali, Preture ed Uffici di conciliazione, l'obbligo dei cancellieri è limitato all'invio del documento entro cinque giorni dalla sua pubblicazione od emanazione al competente Ufficio del registro, osservate le altre norme dettate con regolamento;

3) agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che debbono essere registrati;

4) ai segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive Amministrazioni, e che debbono essere registrati. Per le Amministrazioni pubbliche che non hanno segretari o delegati, l'obbligo incombe ai rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto, e, per quelli autenticati dalla data dell'autenticazione.

Per gli inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate ed altri simili atti che non si compiono in un sol giorno, i venti giorni decorrono dalla data del processo verbale di chiusura.

Nelle vendite all'incanto il termine di venti giorni decorre per i deliberatari dal giorno della deliberazione definitiva.

Il termine di venti giorni per la registrazione con la tassa ordinaria, nel caso preveduto nell'art. 110, decorre dal giorno in cui si è verificata la decadenza.

Art. 81. — Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione, o che non possano avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, i venti giorni decorrono dal giorno in cui perviene all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sia divenuto altrimenti eseguibile.

Agli effetti del presente articolo, i cancellieri giudiziari ed i funzionari preposti al servizio interessato all'approvazione od omologazione dei contratti devono partecipare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti, ai notai ed ai funzionari che hanno stipulato i contratti, la intervenuta omologazione od approvazione, entro cinque giorni dalla emanazione di tali provvedimenti, dandone contemporaneamente notizia all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto.

La partecipazione dell'approvazione od omologazione deve indicare le parti contraenti, il notaro o funzionario rogante, la data e la natura dell'atto.

Il cancelliere giudiziario, o il funzionario preposto al servizio, il quale trasgredisce alle precedenti disposizioni, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5 a L. 20.

Entro venti giorni dall'avvenuta partecipazione, le parti, i notari ed i funzionari che ne hanno l'obbligo, devono presentare all'Ufficio del registro la denuncia della avvenuta omologazione od approvazione. Per la trasgressione di tale obbligo sono soggetti alla sopratassa di cui all'art. 99.

Alla denuncia o all'atto approvato deve unirsi, per cura delle parti o del notaro o del funzionario, l'originale o la copia autentica del decreto di approvazione od omologazione o della lettera di partecipazione.

Art. 99. — I notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 80 che entro il termine stabilito non abbiano assoggettato i loro atti alla registrazione, ovvero non abbiano adempiuto agli altri obblighi stabiliti nella seconda parte del n. 2 dello stesso articolo, incorrono, in proprio e per ogni atto, in una sopratassa uguale a sei decimi della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

Quando l'atto debba essere registrato a debito, la sopratassa è applicata nella misura di un ventesimo della tassa dovuta, e mai minore di lire due.

Nessuna sopratassa è applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'intendente di finanza ed in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè la formalità della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Ai notari, funzionari ed ufficiali è riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle sopratasse da essi pagate, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di Registro.

Art. 100. — Salva la disposizione dell'articolo seguente, per le scritture private non autenticate, per gli atti stipulati all'estero e per i testamenti che non siano stati registrati entro il termine prescritto, è applicata, oltre la tassa, una sopratassa, eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto e mai minore di lire due.

Art. 101. — Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1731, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni degli altri beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di sei volte la tassa.

Art. 102. — Una sopratassa eguale a sei decimi della tassa è dovuta per l'omessa o tardiva denunzia:

*a*) della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà;

*b*) della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento della sopravvivenza cui siano state subordinate le liberalità;

*c*) dell'avveramento delle condizioni sospensive apposte ai contratti;

*d*) dell'ammontare definitivo del prezzo o del valore nelle alienazioni di immobili e nei contratti di appalto a prezzo presunto di cui all'art. 32;

*e*) dell'importo dei proventi lordi effettivi dei contratti di concessione di pubblici servizi e relativi atti di cessione ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

Art. 103. — Oltre alle sopratasse stabilite dal precedente articolo, è dovuta una sopratassa eguale al 10 per cento della sola tassa, quando il pagamento delle tasse e sopratasse non sia eseguito nei termini stabiliti dall'art. 91, e nel caso di cui alla lettera *e*), entro due mesi successivi alla scadenza del termine per la denunzia stabilita dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606.

Uguale sopratassa è dovuta nei casi di insufficiente valutazione o di maggior valore determinato mediante concordato, quando il pagamento non sia eseguito nei venti giorni da quello in cui, a mezzo di usciere, sia stata notificata la relativa liquidazione.

Art. 105. — Coloro che nella stipulazione di un atto pubblico o di una scrittura privata, ovvero nella denunzia di un contratto verbale di affitto di beni immobili, occultino parte del valore convenuto, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta sulla parte occultata del valore, alla pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa medesima ad un massimo pari al doppio di essa.

Se vi sia stato concordato o giudizio di stima, la tassa è commisurata sulla differenza tra il valore concordato o accertato nel detto giudizio e quello maggiore risultante dalla prova della occultazione.

La pena pecuniaria, invece, è commisurata nell'uno e nell'altro caso sulla differenza tra il valore originariamente dichiarato dal contribuente e quello risultante dalla prova della occultazione, detraendosi tuttavia dall'ammontare della pena pecuniaria così applicata l'importo della pena pecuniaria, alla quale il contribuente sia stato eventualmente assoggettato per effetto del giudizio di stima, a termini dell'art. 40.

Al pagamento della tassa e della pena pecuniaria sono solidalmente tenuti anche il pubblico ufficiale che ha rogato l'atto e coloro che ne hanno fatto uso, qualora fossero consapevoli dell'occultazione del valore.

Art. 107. — Nei casi indicati nell'art. 86, nessuno interessato, decorsi i termini ivi richiamati, può agire in giudizio senza dare la prova della eseguita denunzia ed eventualmente dell'eseguito pagamento.

Cessa l'obbligo della prova della eseguita denunzia o del pagamento, quando sia decorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente legge per le tasse esigibili nei casi suddetti.

Gli atti pubblici o privati e le denunzie dei contratti verbali per i quali sia stata accertata occultazione di prezzo o valore, sono improduttivi di azione e di esecuzione finchè non siano state pagate le tasse e le pene pecuniarie dovute.

Art. 109. — Sono nulli, agli effetti tributari, i patti anche indirettamente contrari al disposto di questa legge, compreso il patto che la tassa o la sopratassa dipendente da trasgressione debbano ricadere sull'inadempiente o su colui che col proprio inadempimento abbia resa necessaria la registrazione dell'atto.

Art. 110. — Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi è stata concessa riduzione delle normali tasse di Registro, decadono da tali benefici e sono applicabili le ordinarie tasse e sopratasse quando gli atti e contratti predetti non vengano sottoposti a registrazione entro il termine di legge.

Art. 114. — I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, i procuratori e le parti che non osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo, debbono pagare in proprio le tasse dovute sugli atti di cui richiedono la registrazione. Debbono parimenti pagare in proprio le tasse dovute sugli atti registrati a debito, quando ne abbiano fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

I cancellieri giudiziari che non osservano le disposizioni del precedente articolo, sono tenuti egualmente in proprio al pagamento delle tasse dovute sugli atti da registrarsi ed anche delle sopratasse incorse, qualora il termine per la registrazione sia già scaduto

Non può rilasciarsi copia alla parte non ammessa al gratuito patrocinio, dei decreti, provvedimenti, sentenze ed altri atti, quando anche siano stati registrati a debito, se prima la parte richiedente non abbia pagato per intero le tasse dovute sull'atto di cui è domandata copia.

Art. 115. — Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, od in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state interessate Amministrazioni dello Stato, persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si procederà ad esigere dalle parti non ammesse alla gratuita clientela le tasse annotate a debito, in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio.

La persona o l'ente morale ammessi alla gratuita clientela dovranno, entro lo stesso termine e nella medesima proporzione, pagare le tasse annotate a debito nei procedimenti contenziosi, e la totalità di quelle nei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando per sentenza o transazione o per mezzo dei procedimenti di volontaria giurisdizione vengano a conseguire un valore sestuplo delle tasse e diritti ripetibili per gli atti nel loro interesse. Quanto alle spese anticipate dall'Erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

La parte ammessa alla gratuita clientela che non pagherà nel termine sopra indicato la quota delle tasse annotate a debito, verso di essa ripetibile, soggiacerà alla sopratassa del 12 per cento delle somme da essa dovute.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero, per non avveratosi conseguimento del sestuplo, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata alle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non avere conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

Qualora la sentenza che ha definita la causa di gratuito patrocinio, non sia stata notificata a cura delle parti con-

tendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva, dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione. Tale notificazione avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse e spese notate a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

Art. 117. — I notari, i funzionari delle Cancellerie e delle Segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri, i capi, i delegati o i segretari delle pubbliche Amministrazioni non possono a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto alcun atto soggetto alla registrazione, se esso non è stato prima registrato. Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da L. 10 a L. 20.

La disposizione precedente non si applica:

1) per gli atti che siano richiesti di ufficio ai fini di un procedimento penale e per quelli che si trasmettono per la superiore approvazione o per la omologazione, purchè si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto;

2) per le copie e per gli estratti degli atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, quando non sia ancora trascorso il termine per la loro registrazione.

Art. 119. — E' permesso ai notari di inserire nei loro atti o di ricevere in deposito atti privati od esteri e documenti di ogni specie non registrati, e di fare atti in conseguenza dei medesimi.

In tal caso tuttavia il notaio è tenuto al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti o documenti inseriti o depositati e per le convenzioni in dipendenza delle quali il nuovo atto fu stipulato, salvo il regresso verso le parti.

La stessa disposizione è applicabile al caso di semplici enunciazioni di contratti verbali o di convenzioni risultanti da scritture private o da atti esteri, tanto se soggetti a registrazione in termine fisso quanto se sottoposti a tassa per il solo fatto dell'enunciazione a norma dell'art. 62.

Contemporaneamente alla domanda di registrazione dell'atto che contiene l'inserzione, il notaio deve presentare all'Ufficio del registro gli atti e i documenti inseriti. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.

Quanto all'enunciazione degli atti privati ed esteri e dei contratti verbali, il notaio è obbligato a fornire all'Ufficio del registro, ove ne sia richiesto, gli elementi necessari per liquidare le relative tasse. In caso di trasgressione si applica la pena pecuniaria da L. 30 a L. 100.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle parti per le scritture private, i contratti verbali, gli atti esteri e i documenti di ogni specie che si inseriscono o si enunciano negli atti stipulati in forma privata. Le parti sono tenute al pagamento delle tasse e delle sopratasse dovute per gli atti e documenti non registrati, salvo il regresso verso gli originari obbligati.

Art. 120. — Sugli originali degli atti pubblici civili, giudiziali o stragiudiziali, deve farsi menzione giusta l'art. 124 della registrazione delle scritture private, degli atti esteri e dei contratti verbali soggetti a registrazione, dei quali siasi fatta enunciazione nell'atto pubblico o in dipendenza dei quali l'atto stesso sia stato stipulato.

Anche nelle copie e negli estratti di atti civili, giudiziali o stragiudiziali, soggetti a registrazione che si rilasciano dai notari, procuratori o pubblici ufficiali, deve farsi eguale menzione dell'avvenuta registrazione.

La menzione della registrazione deve farsi dai cancellieri giudiziari anche in occasione del visto sulle copie.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5 a L. 10.

Art. 131. — Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data, o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 128, i trasgressori incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 10. Essi hanno inoltre l'obbligo di completare il repertorio, per gli atti e le autenticazioni omesse, dentro il termine da prefiggersi dall'Amministrazione, e qualora non vi adempiano nel termine stabilito possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni.

Per il ritardo nella presentazione dei repertori i trasgressori incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 30. Se il ritardo supera i trenta giorni può inoltre essere inflitta la sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Il procuratore del Re, su rapporto dell'Ufficio del registro, promuove dall'autorità competente l'applicazione della sospensione.

Art. 132. — Gli Uffici del registro riscontrano se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità; rilevano le discordanze e le violazioni incorse e desumono tutte le notizie che possono essere utili all'Amministrazione.

Art. 135. — I pubblici ufficiali ed i funzionari indicati nell'articolo precedente debbono rilasciare in forma autentica, gratuitamente e in carta libera, ai funzionari dell'Amministrazione del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi custoditi. Tale rilascio è da farsi entro il termine di giorni otto dalla richiesta ufficiale o entro un termine più breve nei casi di urgenza.

Il trasgressore incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 100.

Art. 143. — I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono decisi dalle Intendenze di finanza. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze, nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10.000. Se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione alle Intendenze stesse, per errore di fatto o di calcolo, o per ricupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine e nei modi di cui all'art. 146.

Art. 144. — Il primo atto del procedimento coattivo per la riscossione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, e di ogni altra tassa la cui riscossione sia affidata all'Amministrazione del registro, è l'ingiunzione.

L'ingiunzione consiste nell'ordine emesso dal competente Ufficio del registro di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, le tasse, le sopratasse e le pene pecuniarie. Per le pene pecuniarie l'ingiunzione è emessa in seguito a richiesta dell'intendente di finanza.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura civile per le citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere deve restituire all'Ufficio emittente la ingiunzione originale munita del certificato di eseguita notificazione.

Art. 146. — E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi, il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria in tutte le

controversie riguardanti le tasse e le sopratasse stabilite dalla presente legge, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa. I sei mesi decorrono in ogni caso dalla data della notificazione della decisione amministrativa eseguita nella forma prevista dal regolamento.

Art. 147. — La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sopratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'Ufficio della Regia Avvocatura di Stato nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato la tassa o la sopratassa controversa.

Anche gli atti di opposizione od ingiunzione devono essere notificati presso la Regia Avvocatura di Stato competente, giusta l'art. 11 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

L'Amministrazione del registro può essere rappresentata davanti ai Tribunali civili e alle Corti di appello dai propri funzionari a norma dei regolamenti in vigore, senza bisogno dell'assistenza dei patrocinatori.

Art. 149. — Eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tassa suppletiva, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui nell'art. 96.

Art. 2.

All'art. 40 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, ed al terzo comma dell'art. 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Giusta il risultato della perizia si fa luogo a riscossione di tassa e diritti catastali complementari.

« Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato col mezzo della stima, diminuito del quarto, sia superiore al valore validamente dichiarato dal contribuente, questi, oltre alla tassa sulla differenza tra i due valori, è soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari ad un decimo della detta tassa, fino ad un massimo pari all'ammontare della tassa medesima, aumentato di un quinto. In ogni caso il minimo non potrà essere inferiore a L. 10.

Agli effetti del computo della differenza stabilita nella disposizione precedente e dell'onere delle spese del giudizio di stima, deve tenersi conto anche del valore risultante da dichiarazioni suppletive, purchè compiute non in tempo successivo alla notifica della richiesta della stima da parte del contribuente ».

Art. 3.

Agli articoli 118, 121 e 122 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« E' fatto divieto:

1) ai pubblici ufficiali e in generale agli impiegati governativi, salvo quanto è disposto nell'art. 119, di inserire nei loro atti o ricevere in deposito atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di emettere provvedimenti in base agli atti medesimi;

2) ai giudici civili, ordinari o speciali e agli arbitri di pronunziare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati;

3) agli avvocati e procuratori di trascrivere nelle citazioni, comparse o ricorsi, a fondamento di azioni, eccezioni o domande di qualsiasi natura, il contenuto totale o parziale di atti soggetti a registrazione e non registrati, ovvero di produrre dinanzi a giudici od arbitri, in originale o in copia, gli atti medesimi.

« I trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di Registro e delle sopratasse dovute per l'atto o per il contratto verbale non registrato, salvo il regresso verso le parti ».

Art. 4.

Agli articoli 133 e 134 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituite le seguenti disposizioni:

« I notari e gli altri pubblici ufficiali indicati nell'art. 80, gli ufficiali dello stato civile, i funzionari incaricati della tenuta dei registri dell'anagrafe, del censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle imposte, e in genere i funzionari preposti ad un pubblico archivio devono, ad ogni richiesta, permettere ai funzionari dell'Amministrazione del registro di eseguire la ispezione dei loro registri, dei repertori e in generale degli atti senza che siano asportati, e di prendere gratuitamente note, estratti e copie nell'interesse della detta Amministrazione, fornendo all'uopo le necessarie indicazioni.

« La precedente disposizione non si applica per gli atti di ultima volontà finchè sia vivente il testatore.

« Le visite nei luoghi di deposito dei registri, repertori o atti non possono farsi nei giorni festivi e, negli altri giorni, non possono durare più di quattro ore per ciascun giorno.

« Il funzionario procedente accerta la violazione mediante processo verbale anche col concorso, qualora lo ritenga opportuno, del podestà ovvero di un ufficiale di polizia giudiziaria, da lui all'uopo richiesto.

« I trasgressori agli obblighi prescritti nella prima parte di questo articolo sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 200, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dal Codice penale, qualora il fatto costituisca reato ed indipendentemente dall'applicazione delle pene disciplinari prescritte dai relativi ordinamenti ».

Art. 5.

E' abrogato l'art. 139 del testo della legge del Registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 380, foglio 99.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2314.

**Cancellazione degli abitati di Baiardo e Soldano, in provincia di Imperia, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visti i Nostri decreti 24 aprile 1921, n. 908, e 10 maggio 1928, n. 1301, con i quali gli abitati di Baiardo e Soldano, in provincia di Imperia, furono rispettivamente ag-

giunti agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla suddetta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso che già minacciava gli abitati suddetti si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio n. 114;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli abitati di Baiardo e Soldano, in provincia di Imperia, sono cancellati dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 101.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2315.

**Cancellazione dell'abitato di Capistrello, in provincia di Aquila, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il Nostro decreto 6 luglio 1933, n. 1181, col quale l'abitato di Capistrello, in provincia di Aquila, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che minacciava l'abitato, si è definitivamente arrestato, e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per la esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro n. 10 Finanze, foglio 114;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Capistrello, in provincia di Aquila, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 104.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 19 dicembre 1936-XV, n. 2316.

**Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Visto il R. decreto 28 febbraio 1935-XIII, n. 447;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

In deroga al disposto dell'art. 4, n. 1, del R. decreto 28 febbraio 1935, n. 447, il primo corso normale della Scuola di guerra aerea, per capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, avrà durata non superiore ad un anno accademico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 95.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 26 dicembre 1936-XV, n. 2317.

**Sostituzione della tabella annessa alla convenzione 22 novembre 1933-XII, approvata con R. decreto 12 febbraio 1934-XII, n. 591, riguardante il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 591, che approva la convenzione 22 novembre 1933, stipulata fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale risi per l'esercizio della vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella annessa all'anzidetta convenzione per armonizzarla con le reali esigenze del servizio di vigilanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La tabella annessa alla convenzione 22 novembre 1933-XII approvata con R. decreto 12 febbraio 1934, n. 591, è sostituita da quella qui allegata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 81.* — MANCINI.

---

TABELLA *indicante l'organico degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza posti a disposizione dell'Ente nazionale risi per il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.*

UFFICIALI:

| | | |
|---|---|---|
| Superiori | N. | 1 |
| Inferiori { capitani N. 1, subalterni » 2 } | » | 3 |
| Totale ufficiali | N. | 4 |

SOTTUFFICIALI E TRUPPA:

| | | |
|---|---|---|
| Marescialli | N. | 5 |
| Sottobrigadieri | » | 33 |
| Appuntati | » | 15 |
| Guardie | » | 197 |
| Totale sottufficiali e truppa | N. | 250 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le finanze*:
DI REVEL.

---

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2318.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia religiosa di S. Pietro dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto dei « Fate Bene Fratelli », con sede in Roma.**

N. 2318. R. decreto 23 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia religiosa di S. Pietro dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto dei « Fate Bene Fratelli » con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento di beni a favore della medesima, del complessivo valore di oltre un milione, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2319.

**Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di S. Maria Nuova dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in S. Gregorio da Sassola (Roma).**

N. 2319. R. decreto 23 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di S. Maria Nuova dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in S. Gregorio da Sassola (Roma), e viene autorizzato il trasferimento a favore del su indicato Convento di immobili del complessivo valore di L. 80.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2320.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Camillo, con Casa generalizia in Roma.**

N. 2320. R. decreto 23 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Figlie di S. Camillo, con Casa generalizia in Roma, in via Labico n. 29, e viene autorizzato il trasferimento di beni a favore del medesimo, del complessivo valore di L. 50.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2321.

**Istituzione di un posto di primo segretario presso le Regie legazioni di Guatemala e Habul.**

N. 2321. R. decreto 15 dicembre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito presso le Regie legazioni in Guatemala e in Habul un posto di primo segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV*

---

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2322.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Monreale (Palermo).**

N. 2322. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV*

---

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 14.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di Buoni speciali del Tesoro in valuta estera.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1556, concernente l'emissione di Buoni speciali del Tesoro in valuta estera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 15.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1674, sul riordinamento della circolazione monetaria metallica di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 gennaio 1937-XV, n. 16.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, recante provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 2573, recante provvedimenti intesi ad agevolare le operazioni di credito all'estero per il pagamento di importazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1937-XV, n. 17.
**Istituzione di un dazio doganale di esportazione per l'olio di oliva.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire temporaneamente un dazio doganale di esportazione sull'olio di oliva in relazione con le esigenze del mercato oleario nazionale,
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa dei dazi doganali di esportazione è apportata la seguente aggiunta, fino a nuova disposizione:

| Numero e lettera della tariffa | Denominazione delle merci | Unità | Dazio di uscita |
|---|---|---|---|
| 125 | Oli vegetali (esclusi gli oli concreti): | | |
| *e*) | — di oliva . . . . . . . . . . . | Q.le | 150 |

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 381, foglio 123.* — MANCINI.

**DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA**

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | 6-3-1934 | 11419/99 | Trieste | Celhar Maria fu Mattia, ved. Kontelj | 14-2-1866 - Petteline | Cellari-Contelli | Amalia, Emilio, fu Giuseppe, figli; Mario-Alfonso, nipote. |
| 5003 | Id. | 11419/100 | Id. | Zorman Anna fu Lorenzo, ved. Kovac | 30-7-1867 - Clenico | Fabbri | Giuseppe, Mattia, Antonia, Francesco, Paolo, fu Giuseppe, figli. |
| 5004 | Id. | 11419/101 | Id. | Kovac Biagio fu Biagio | 1-2-1879 - Palei | Fabbri | Rebec Paola fu Andrea, moglie; Giovanna, Paola, Cristina, Luigi, Antonio, Giuseppe, Raffaele, Mario, Maria, figli; Francesco, fratello. |
| 5005 | Id. | 11419/102 | Id. | Kovac Giovanna fu Francesco | 17-4-1883 - S. Pietro del Carso | Fabbri | Paolo, Vara, figli. |
| 5006 | Id. | 11419/103 | Id. | Kovac Giovanni fu Giovanni | 6-12-1889 - Palci | Fabbri | Celigoj Giuseppina fu Francesco, moglie; Raffaello, Francesco, Antonio, Giuseppe, Maria, figli; Cesnik Caterina, fu Giovanni, madre; Antonio e Francesco, fratelli; Luigia, sorella. |
| 5007 | Id. | 11419/104 | Id. | Kovac Giuseppe di Gregorio | 20-2-1891 Palci | Fabbri | Rebec Maria di Giovanni, moglie; Giuseppina, Giuseppe, figli. |
| 5008 | Id. | 11419/105 | Id. | Kovac Gregorio fu Giovanni | 9-3-1858 - Palci | Fabbri | Zorman Caterina fu Lorenzo, moglie; Andrea, Giuseppe, Francesca, Paolo, figli. |
| 5009 | Id. | 11419/105/1 | Id. | Kovac Francesco di Gregorio | 20-11-1898 - Palci | Fabbri | Cesnik Maria di Francesco, moglie; Francesca, Giuseppe, Francesco, figli. |
| 5010 | Id. | 11419/106 | Id. | Kovacic Antonio fu Antonio | 5-2-1903 - Rodoccova | Fabretti | Cesnik Maria di Giovanni, moglie; Antonio, figlio. |
| 5011 | Id. | 11419/107 | Id. | Kovacic Francesco fu Giuseppe | 16-12-1878 - Rodoccova | Fabretti | Bole Antonia di Giacomo, moglie; Francesco, Maria, Giuseppina, Giovanna, Francesca, figli. |
| 5012 | Id. | 11419/108 | Id. | Kovacic Francesco fu Giuseppe | 10-3-1893 - Petteline | Fabretti | — |
| 5013 | Id. | 11419/109 | Id. | Kovacic Giovanni fu Giuseppe | 26-12-1874 - Rodoccova | Fabretti | Sustersic Giovanna fu Giovanni, moglie; Giovanna, Maria, Francesca, Giovanni, Anna, Angela, Giuseppe, Antonio, Francesco, figli. |
| 5014 | Id. | 11419/110 | Id. | Kranjec Giuseppe fu Giacomo | 1-2-1898 - Rodoccova | Carnielli | Cernac Giovanna di Francesco, moglie; Giuseppe, Giovanna, figli. |
| 5015 | 23-3-1934 | 11419/4514-29 V | Id. | Pirz ved. Anna di Pietro Verzegnas | 27-12-1864 - Trieste | Pieri | Maria, fu Michele, figlia. |
| 5016 | Id. | 11419/4513-29 V | Id. | Pirz Rodolfo di Primo | 7-4-1882 - Trieste | Pieri | Alessio Maria fu Giuseppe, moglie; Bruna, Maria, figlie. |
| 5017 | Id. | 11419/4512-29 V | Id. | Pirz Rosalia fu Stefano | 2-8-1883 - Montenero d'Istria | Pieri | — |
| 5018 | 13-3-1934 | 11419/111 | Id. | Kranjec Valentino fu Bartolomeo | 13-2-1885 - Palci | Carnielli | Mulec Teresia fu Giovanni, moglie; Valentino, Antonio, Romano, Giustina, Antonia, figli. |
| 5019 | Id. | 11419/112 | Id. | Krasovec Tommaso di Valentino | 28-12-1900 - Rodoccova | Crasso | — |
| 5020 | Id. | 11419/113 | Id. | Kristan Antonio fu Bartolo | 13-1-1866 - Selze | Cristiani | Corup Margherita fu Pietro, moglie; Antonia, Antonio, Maria, Francesca, Giovanna, figli. |
| 5021 | Id. | 11419/114 | Id. | Kristan Bartolomeo fu Antonio | 15-8-1867 - Petteline | Cristiani | Francesco, Giuseppe, Francesca, Angela, Giovanni, figli; Francesco, fratello. |
| 5022 | Id. | 11419/115 | Id. | Kristan Francesco fu Luca | 20-11-1867 - Clenico | Cristiani | Polh Giovanna fu Giovanni, moglie; Maria, Giovanna, Francesca, Luigia, Angela, figlie; Francesco, nipote. |
| 5023 | Id. | 11419/116 | Id. | Kristan Francesco di Giovanni | 21-1-1881 - Tergni | Cristiani | Sustarsic Giovanna di Giorgio, moglie; Francesco, Stanislao, Giovanna, Maria, Adele, figli. |
| 5024 | Id. | 11419/116/1 | Id. | Kristan Giovanni fu Andrea | 26-4-1850 - Tergni | Cristiani | Sustersic Maria fu Andrea moglie; Antonia, figlia. |
| 5025 | Id. | 11419/117 | Id. | Kristan Francesco fu Mattia | 1-1-1854 - S. Pietro del Carso | Cristiani | Francesca, figlia. |
| 5026 | Id. | 11419/118 | Id. | Kristan Francesco fu Giovanni | 4-10-1879 - Rodoccova | Cristiani | Polh Luigia fu Giovanni moglie; Francesco, Giovanni, Alberto, Caterina, Maria, figli. |

| Num. d'ord. redaz. | Data del decreto | Numero del decreto | Prefettura | Cognome precedente e paternità dell'interessato | Data e luogo di nascita | Nuovo cognome | Familiari a cui è esteso il cognome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027 | 13-3-1934 | 11419/119 | Trieste | Kristan Giovanni fu Antonio . | 26-3-1869 - S. Pietro del Carso | Cristiani | Valencic Giovanna fu Mattia, moglie; Melhior, Stefania, Ermenegildo, Stefano, Maria, figli. |
| 5028 | Id. | 11419/120 | Id. | Kristan Giovanni di Andrea . | 2-9-1868 - Grazza | Cristiani | Milharcic Maria fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Andrea, Francesco, Francesca, figli. |
| 5029 | Id. | 11419/121 | Id. | Kristan Giovanni fu Giovanni | 22-12-1875 - S. Pietro del Carso | Cristiani | Novnc Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Giovanna, Giovanni, figli. |
| 5030 | 14-3-1934 | 11419/122 | Id. | Kristan Lorenzo fu Lorenzo . | 4-8-1872 - S. Pietro del Carso | Cristiani | Zele Lucia fu Antonio, moglie; Giuseppina, Giovanna, Maria, Valentina, Giovanni, Elisabetta, Francesca, Giuseppe, Stefania, Massimiliano, Cirillo, Antonio, figli. |
| 5031 | Id. | 11419/123 | Id. | Kruel Francesco fu Giovanni | 4-10-1868 - Rodoccova | Carnielli | Tomsic Maria di Bartolomeo, moglie; Giovanna, figlia. |
| 5032 | Id. | 11419/124 | Id. | Medica Maria fu Giovanni ved. Krnel | 2-10-1885 - Rodoccova | Carnielli | Giovanni, Antonio, Francesco, Francesca fu Tommaso, figli. |
| 5033 | Id. | 11419/125 | Id. | Krusiz Vittorio fu Carlo . . . | 2-5-1913 - Buie d'Istria | Croci | — |
| 5034 | Id. | 11419/126 | Id. | Lenarcic Francesco fu Francesco | 28-7-1890 - Crastie | Lenardi | Smerdelj Giovanna di Francesco, moglie; Giuseppina, Giovanna, sorelle; Francesco, Sofia, Vida, figli. |
| 5035 | Id. | 11419/127 | Id. | Sedmak Maria fu Francesco ved. Lenarcic | 10-5-1877 - Vadanje Selo | Lenardi | Giuseppe, Antonio, Maria, Francesca, Vittorio, figli. |
| 5036 | Id. | 11419/128 | Id. | Makarovic Augusto fu Giovanni | 10-6-1880 - Canale d'Isonzo | Maccari | Marizza Aurelia fu Giovanni, moglie; Ado, Adele, figli. |
| 5037 | Id. | 11419/129-29 V | Id. | Marincic Giovanni di Giovanni | 22-2-1890 - Cal | Marini | Fidel Antonia fu Francesco, moglie; Giovanna, Francesco, Ida, figli. |
| 5038 | 15-3-1934 | 11419/4474-29 V | Id. | Lavrencic vedova Francesca di Giuseppe, nata Cermelj | 11-1-1881 - Battaglia | Lorenzi e Carmeli | Giovanna, Mario, Ernesto fu Michele, figli. |
| 5039 | Id. | 11419/4475-29 V | Id. | Pirec Eugenia fu Agostino . . | 22-9-1890 - Voisizza | Pieri | Bianca, figlia. |
| 5040 | Id. | 11419/4476-29 V | Id. | Pirec Federico di Leopoldo . . | 4-10-1901 - Voisizza | Pieri | Ucovich Giovanna di Francesco, moglie; Oscarre, figlio. |
| 5041 | Id. | 11419/4477-29 V | Id. | Pirec Elvina fu Filippo . . . | 24-1-1912 - Trieste | Pieri | — |
| 5042 | Id. | 11419/4478-29 V | Id. | Pirec Francesco di Giuseppe . | 11-2-1879 - Voissizza | Pieri | Rebula Giovanna di Mattia, moglie; Giuseppina, figlia. |
| 5043 | Id. | 11419/4479-29 V | Id. | Pirec Giuseppe fu Giuseppe . | 4-10-1905 - Trieste | Pieri | Hocevar Olga fu Giuseppe, moglie. |
| 5044 | Id. | 11419/4480-29 V | Id. | Marusig Vittoria fu Francesco ved. Pirec | 28-10-1885 - Tersatto | Pieri e Marussi | — |
| 5045 | Id. | 11419-4481-29 V | Id. | Pirec Luigi fu Giuseppe . . . | 3-5-1896 - Coriano | Pieri | Ziberna Vittoria di Francesco, moglie; Laura, figlia. |
| 5046 | Id. | 11419/4482-29 V | Id. | Pirz Angelo di Michele . . . | 27-5-1895 - Trieste | Pieri | Martinuzzi Marcellina di Luigi, moglie; Sergio, Bruna, figli. |
| 5047 | Id. | 11419/4483-29 V | Id. | Macorin Maria fu Antonio ved. Pirz | 1-5-1855 - Staranzano | Pieri | Edoardo fu Francesco, figlio. |
| 5048 | Id. | 11419/4484-29 V | Id. | Pirz Luigi di Anna . . . . | 29-11-1901 - Trieste | Pieri | Spangaro Amelia fu Ruggero, moglie. |
| 5049 | Id. | 11419/4485-29 V | Id. | Pirc Bartolomeo fu Antonio . | 24-8-1910 - Trieste | Pieri | — |
| 5050 | Id. | 11419/4486-29 V | Id. | Pirc Edoardo fu Edoardo . . | 15-7-1901 - Trieste | Pieri | — |
| 5051 | Id. | 11419/4487-29 V | Id. | Girotti Giovanna di Antonio vedova Pirc | 4-11-1872 - Trieste | Pieri | — |
| 5052 | Id. | 11419/4488-29 V | Id. | Pirc Angela fu Margherita . . | 1-3-1906 - Trieste | Pieri | Giuseppe, Lodovico, fratelli. |
| 5053 | Id. | 11419/4489-29 V | Id. | Pirich Giuseppina fu Giacomo | 28-2-1906 - Trieste | Pieri | Egidia, figlia. |
| 5054 | Id. | 11419/4490-29 V | Id. | Pirich Mario fu Giacomo . . . | 29-10-1900 - Trieste | Pieri | Bratos Maria di Pietro, moglie; Guido, figlio. |
| 5055 | Id. | 11419/4491-29 V | Id. | Pirich Andrea fu Giovanni . . | 17-10-1859 - Auzza | Pieri | Michelich Cristina di Giuseppe, moglie; Valeria, figlia. |
| 5056 | Id. | 11419/4492-29 V | Id. | Pirez Carlo di Vincenzo . . . | 2-1-1907 - Voissizza | Pieri | Stolfa Antonia di Antonio, moglie. |
| 5057 | 22-3-1934 | 11419/4511-29 V | Id. | Pirz Anna fu Stefano . . . . | 21-1-1885 - Trieste | Pieri | — |
| 5058 | Id. | 11419/4510-29 V | Id. | Pirz Maria Carmela fu Francesco | 2-9-1900 - Gorizia | Pieri | — |
| 5059 | Id. | 11419/4509-29 V | Id. | Pirz Marco fu Martino . . . | 24-4-1853 - Trieste | Pieri | Gorup Giovanna di Antonio, moglie. |
| 5060 | Id. | 11419/4508-29 V | Id. | Pircz Emilio fu Giovanni . . | 28-3-1911 - Monfalcone | Pieri | — |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

### Media dei cambi e dei titoli

del 25 gennaio 1937-XV.

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,18 |
| Francia (Franco) | 88,60 |
| Svizzera (Franco) | 435,25 |
| Argentina (Peso carta) | 5,76 |
| Austria (Shilling) | 3,5555 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,32 |
| Danimarca (Corona) | 4,16 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,6825 |
| Olanda (Fiorino) | 10,405 |
| Polonia (Zloty) | 359,35 |
| Svezia (Corona) | 4,8045 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,40 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,25 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 55,65 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,175 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,175 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 88,55 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,35 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1941 | 101,35 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 90,825 |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 90,825 |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 97,225 |

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a posti di medico condotto della provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a trentuno posti vacanti di medico condotto nella provincia di Napoli:

1. Dott. Muzy Antonio, punti 23,58/50; 2. Dott. Salvatore Domenico, punti 19,08/50; 3. Dott. De Lorenzo Ferruccio, punti 18,75/50; 4. Dott. Lemmo Roberto, punti 17,33/50; 5. Dott. Di Bello Giovanni, punti 17,25/50; 6. Dott. Guercia Tommaso, punti 17,16/50; 7. Dott. Vitale Emilio, punti 17,08/50; 8. Dott. De Nuccio Giovanni, punti 16,50/50; 9. Dott. Iovino Ferdinando, punti 16,25/50; 10. Dott. Mastrosimone Carlo, punti 15,83/50.

11. Dott. Migliore Mario, punti 15,75/50; 12. Dott. Serafino Antonio, punti 14,83/50; 13. Dott. Leonardi Silvio, punti 14,50/50; 14. Dottor Pozzuoli Giovanni, punti 14,33/50; 15. Dott. Gaetano Raffaele, punti 14,25/50; 16. Dott. Martino Luigi, punti 14,16/50; 17. Dott. Ferrara Francesco, punti 14,08/50; 18. Dott. Cantelmo Giacomino, punti 14,00/50; 19. Dott. Spadetta Gustavo, punti 13,83/50; 20. Dott. Cioppa Pietro, punti 13,75/50.

21. Dott. Borrelli Vincenzo, punti 13,66/50; 22. Dott. Marino Gaetano punti 13,58/50, invalido di guerra; 23. Dott. Andreotti Aniello, punti 13,58/50, ex combattente; 24. Dott. Vernicchi Carlo, punti 13,58/50; 25. Dott. Piscopo Giuseppe, punti 13,50/50, ex combattente; 26. Dottor Scala Vincenzo, punti 13,50/50, maggiore età; 27. Dott. Silvestro Arturo, punti 13,50/50; 28. Dott. Del Genio Felice, punti 13,41/50; 29. Dott. De Agostino Bruno, punti 13,33/50, ex combattente; 30. Dottor Battiloro Giuseppe, punti 13,33/50, coniugato con 4 figli.

31. Dott. Grella Carlo, punti 13,33/50; 32. Dott. Perretti Romano Vincenzo, punti 13,25/50; 33. Dott. Scarano Guglielmo, punti 13,16/50; 34. Dott. De Crescenzo Giuseppe, punti 12,91/50; 35. Dott. Toppo Ugo, punti 12,66/50; 36. Dott. Berretta Giuseppe, punti 12,58/50; 37. Dottor Eboli Gaetano, punti 12,50/50, ex combattente; 38. Dott. Auciello Ernesto, punti 12,50/50; 39. Dott. Altieri Cosimo, punti 12,41/50; 40. Dottor Pullella Lucano Ilario, punti 12,25/50, Croce merito guerra.

41. Dott. De Simone Alfonso, punti 12,25/50, ex combattente; 42. Dott. Carbone Michele, punti 12,25/50; 43. Dott. Ciampa Giacomo, punti 12,16/50, ex combattente e maggiore età; 44. Dott. Sbarra Luigi, punti 12,16/50, ex combattente; 45. Dott. Colangelo Luigi, punti 12,16/50; 46. Dott. Filardi Rocco, punti 12,08/50, ex combattente; 47. Dott. Polestra Rocco, punti 12,08/50, Croce merito guerra, anzianità fascista; 48. Dott. Cimmino Giuseppe, punti 12,08/50, coniugato con 2 figli; 49. Dott. Petteruti Francesco, punti 12,08/50, maggiore età; 50) Dott. Policicchio Antonio, punti 12,08/50.

51. Dott. Marone Domenico, punti 11,83/50, coniugato; 52. Dottor Di Giovine Gaetano, punti 11,83/50; 53. Dott. Mazzuca Giovanni punti 11,75/50; 54. Dott. Della Valle Gennaro, punti 11,66/50; 55. Dottor De Pasquale Rosario, punti 11,58/50; 56. Dott. Cremona Antonio, punti 11,50/50; 57. Dott. Bianchi Ugo, punti 11,41/50; 58. Dott. Scala Antonio, punti 11,33/50; 59. Dott. Pomodoro Attilio, punti 11,31/50; 60. Dott. Ferrigno Rocco, punti 11,29/50.

61. Dott. Romito Salvatore, punti 11,27/50; 62. Dott. Conca Paolo, punti 11,25/50; 63. Dott. Cardarelli Giuseppe, punti 11,16/50; 64. Dottor Angelucci Vitaliano, punti 11,08/50; 65. Dott. Sanvitale Michele, punti 11,00/50; 66. Dott. Conca Giosuè, punti 10,90/50; 67. Dott. De Fuortes Francesco, punti 10,89/50; 68. Dott. Lancieri Antonio, punti 10,87/50; 69. Dott. Conte Antonio, punti 10,83/50; 70. Dott. Salvi Pasquale, punti 10,66/50.

71. Dott. Sorrentino Pasquale, punti 10,58/50; 72. De Vita Giovanni, punti 10,50/50; 73. Dott. Addeo Carlo, punti 10,41/50; 74. Dottor Razzino Antonio, punti 10,37/50; 75. Dott. Angelillo Raffaele, punti 10,33/50; 76. Dott. Antinozzi Pio, punti 10,25/50; 77. Dott. Giordano Rosario, punti 10,12/50; 78. Dott. De Simone Domenico, punti 10,08/50; 79. Dott. Cucca Carlo Giulio, punti 10,07/50; 80. Dott. Colarusso Andrea, punti 10,06/50.

81. Dott. Amitrano Luigi, punti 10,04/50; 82. Dott. Barbato Arcangelo, punti 10,02/50; 83. Dott. Crisci Alfonso, punti 10,00/50; 84. Dottor Vecchione Giuseppe, punti 9,99/50; 85. Dott. Avella Giuseppe fu Francesco, punti 9,91/50; 86. Dott. Trisolini Francesco, punti 9,83/50; 87. Dott. Pomarici Pasquale, punti 9,81/50; 88. Dott. Papa Manlio, punti 9,75/50; 89. Dott. Salerno Gennaro, punti 9,66/50; 90. Dott. Leo Cosimo, punti 9,64/50.

91. Dott. Lopiano Michele, punti 9,58/50; 92. Dott. Visconti Pasqualino, punti 9,31/50; 93. Dott. Conte Silverio, punti 9,25/50; 94. Dottor De Angelis Vincenzo, punti 9,22/50; 95. Dott. Giordano Bruno, punti 9,20/50; 96. Dott. Lombardi Remo, punti 9,16/50; 97. Dott. Bove Pietro, punti 8,91/50; 98. Dott. Cantiello Francesco, punti 8,90/50; 99. Dott. Del Ciampo Domenico, punti 8,89/50; 100. Dott. De Mare Felice, punti 8,88/50.

101. Dott. De Marco Giulio, punti 8,86/50; 102. Dott. Fusco Riccardo, punti 8,85/50; 103. Dott. Giampaolo Rocco, punti 8,83/50; 104. Dott. Grimaldi Francesco, punti 8,82/50; 105. Dott. Grossi Francesco, punti 8,81/50; 106. Dott. Gagliardi Francesco, punti 8,80/50; 107. Dottor Pascarella Giovanni, punti 8,75/50; 108. Dott. Soria Guido, punti 8,66/50; 109. Dott. Salvati Biagio, punti 8,62/50; 110. Dott. Vaccarella Giuseppe, punti 8,58/50.

111. Dott. Pitocco Guido, punti 8,54/50; 112. Dott. Regine Aniello, punti 8,50/50; 113. Dott. Flaminio Francesco, punti 8,41/50; 114. Dott. Dell'Aquila Antonio, punti 8,40/50; 115. Dott. Francica Giuseppe, punti 8,37/50; 116. Dott. Lavorato Vincenzo, punti 8,33/50; 117. Dott. Cimmino Rocco, punti 8,32/50; 118. Dott. Vivenzio Beniamino, punti 8,25/50; 119. Dott. Sacco Vitaliano, punti 8,00/50; 120. Dott. D'Onofrio Luigi, punti 7,91/50.

121. Dott. Elia Antonio, punti 7,90/50; 122. Dott. Ferrigno Alberto, punti 7,89/50; 123. Dott. Pane Arturo, punti 7,88/50; 124. Dott. Pierro Antonio, punti 7,87/50; 125. Dott. Zinna Antonio, punti 7,86/50; 126. Dott. Corcione Vincenzo, punti 7,66/50; 127. Dott. Bianco Giovanni, punti 7,58/50; 128. Dott. Cinque Alfonso, punti 7,57/50; 129. Dott. Iez-

zoni Alberto, punti 7,56/50; 130. Dott. Gambone Giuseppe, punti 7,55/50.

131. Dott. Dell'Aversana Massimo, punti 7,54/50; 132. Dott. De Rosa Antonio, punti 7,50/50; 133. Dott. Petruccelli Paolo, punti 7,41/50; 134. Dott. Tangari Corrado, punti 7,40/50; 135. Dott. Borretti Bernardo, punti 7,33/50; 136. Dott. Rivetti Pellegrino, punti 7,25/50; 137. Dott. Romito Raffaele, punti 7,22/50; 138. Dott. Scetta Gennaro, punti 7,16/50; 139. Dott. Casella Gennaro, punti 7,15/50; 140. Dott. Cammuso Francesco, punti 7,14/50.

141. Dott. Cipriano Ciro, punti 7,13/50; 142. Dott. D'Ambrosio Vincenzo, punti 7,12/50; 143. Dott. D'Avos Francesco, punti 7,10/50; 144. Dott. Rotondi Pasquale, punti 7,08/50; 145. Dott. Ricciardelli Angelo, punti 7,00/50; 146. Dott. Aldi Salvatore, punti 6,97/50; 147. Dott. Cirillo Fortunato, punti 6,95/50; 148. Dott. Alfano Amedeo, punti 6,91/50; 149. Dott. Coia Luigi, punti 6,87/50; 150. Dott. Morelli Pasquale, punti 6,83/50.

151. Dott. Zuccololà Vincenzo, punti 6,75/50; 152. Dott. Papale Salvatore, punti 6,74/50; 153. Dott. Ciciretti Giuseppe, punti 6,73/50; 154. Dott. Di Costanzo Angelo, punti 6,72/50; 155. Dott. Fiorentino Domenico, punti 6,71/50; 156. Dott. Frascella Pietro, punti 6,70/50; 157. Dott. Giampaolino Carlo, punti 6,69/50; 158. Dott. Guerrisi Giuseppe, punti 6,68/50; 159. Dott. Maurino Vincenzo, punti 6,67/50; 160. Dott. Napolitano Roberto, punti 6,66/50.

161. Dott. Verde Francesco, punti 6,50/50; 162. Dott. Rea Pasquale, punti 6,41/50; 163. Dott. Santella Matteo, punti 6,40/50; 164. Dott. Botta Giuseppe, punti 6,33/50; 165. Dott. Fiorentino Pietro, punti 6,31/50; 166. Dott. Messuri Fausto, punti 6,29/50; 167. Dott. Attanasio Saverio, punti 6,25/50; 168. Dott. Sorrentino Antonio, punti 6,16/50; 169. Dott. Montillo Domenico, punti 6,12/50; 170. Dott. Oriano Raffaele, punti 6,08/50.

171. Dott. Rucco Luigi, punti 6,04/50; 172. Dott. Tranfaglia Giulio, punti 6,00/50; 173. Dott. Apuzzo Pietro, punti 5,90/50; 174. Dott. Cognetta Antonio, punti 5,89/50; 175. Dott. Danese Domenico, punti 5,88/50; 176. Dott. Fusco Nicola, punti 5,87/50; 177. Dott. Fabbrocini Angelo, punti 5,85/50; 178. Dott. Lucenteforte Luigi, punti 5,84/50; 179. Dott. Maione Mario, punti 5,83/50; 180. Dott. Morgoglione Giuseppe, punti 5,82/50.

181. Dott. Piscitelli Guglielmo, punti 5,80/50; 182. Dott. Iadanza Mario, punti 5,50/50; 183. Dott. Caruso Giuseppe, punti 5,49/50; 184. Dott. Guidone Giuseppe, punti 5,48/50; 185. Dott. Monaco Domenico, punti 5,46/50; 186. Dott. Perino Eduardo, punti 5,41/50; 187. Dott. Scognamiglio Luigi, punti 5,33/50; 188. Dott. Sansoni Carmelo, punti 5,25/50; 189. Dott. Contegno Raffaele, punti 5,16/50; 190. Dott. Colaci Antonio, punti 5,07/50.

191. Dott. Di Maggio Giov. Battista, punti 5,06/50; 192. Dott. Miranda Cosimo, punti 5,04/50; 193. Dott. Nappi Pasquale, punti 5,02/50; 194. Dott. Pica Giovanni, punti 5,00/50; 195. Dott. Rossi Gaetano, punti 4,95/50; 196. Dott. Vernaglia Luigi, punti 4,91/50; 197. Dott. Altarelli Filippo, punti 4,83/50; 198. Dott. Cerreto Francesco, punti 4,65/50; 199. Dott. De Falco Vincenzo, punti 4,64/50; 200. Dott. De Biase Raffaele, punti 4,63/50.

201. Dott. Di Meglio Vincenzo, punti 4,62/50; 202. Dott. Farina Emiddio, punti 4,61/50; 203. Dott. Grasso Mario, punti 4,60/50; 204. Dottor Martino Alberto, punti 4,59/50; 205. Dott. Mattioli Gennaro, punti 4,58/50; 206. Dott. Peccerillo Domenico, punti 4,57/50; 207. Dott. Parenti Nicola, punti 4,56/50; 208. Dott. Sepe Giovanni, punti 4,45/50; 209. Dott. Adipietro Filippo, punti 4,41/50; 210. Dott. D'Aiello Guido, punti 4,24/50.

211. Dott. Corsaro Icilio, punti 4,23/50; 212. Dott. Gaudiosi Emilio, punti 4,21/50; 213. Dott. Gaudiosi Filippo, punti 4,20/50; 214. Dott. Iodice Sergio, punti 4,16/50; 215. Dott. Carotenuto Raffaele, punti 3,82/50; 216. Dott. Castaldi Leonardo, punti 3,81/50; 217. Dott. Misto Nicola, punti 3,79/50; 218. Dott. Pellettieri Luigi, punti 3,75/50; 219. Dott. De Nuptiis Alfonso, punti 3,50/50; 220. Dott. Burrelli Giovanni, punti 2,40/50.

221. Dott. Iacono Federico, punti 3,38/50; 222 Dott. Imperato Luigi, punti 3,37/50; 223. Dott. Molinari Cristofaro, punti 3,33/50; 224. Dottor Tanzillo Domenico, punti 3,16/50; 225. Dott. Cocco Ermenegildo, punti 3,08/50; 226. Dott. Grandone Gustavo, punti 2,99/50; 227. Dottor Gravina Nicola, punti 2,96/50; 228. Dott. Falvetti Napoleone, punti 2,94/50; 229. Dott. Caterino Ettore, punti 2,91/50; 230. Dott. Rotolo Nicola, punti 2,75/50.

231. Dott. Amatucci Walter, punti 2,66/50; 232. Dott. Paterno Michele, punti 2,49/50; 233. Dott. Raccioppi Giacomo, punti 2,48/50; 234. Dott. Tordela Emilio, punti 2,46/50; 235. Dott. Bianco Cataldo, punti 2,45/50; 236. Dott. Pedicini Pietro, punti 2,15/50; 237. Dott. Longo Pasquale, punti 2,08/50; 238. Dott. De Spagnolis Andrea, punti 2.00/50; 239. Dott. Tammaro Enrico, punti 1,74/50; 240. Dott. Petrella Ferdinando, punti 1,72/50.

241. Dott. Manzi Bonaventura, punti 1,70/50; 242. Dott. Del Vecchio Felice, punti 1,66/50; 243. Dott. Veneziale Alfredo, punti 1,32/50; 244. Dott. Perillo Luigi, punti 1,30/50; 245. Dott. Ferrara Filippo, punti 1,29/50; 246. Dott. Caponegro Alfredo, punti 1,27/50; 247. Dottor Avella Giuseppe, punti 1,25/50; 248. Dott. Elia Andrea, punti 1,08/50; 249. Dott. Grimaldi Pasquale, punti 0,83/50; 250. Dott. Aceto Ernesto, punti 0,58/50.

251. Dott. Castaldi Guglielmo, punti 0,50/50; 252. Dott. Sparano Angelo, punti 0,41/50; 253. Dott. De Stefano Vincenzo, NN.; 254. Dottor Giuliani Michelangelo, N.N.; 255. Dott. Palmieri Luigi, N.N.; 256. Dott. Simeone Francesco, N.N.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

*Il prefetto*: MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 124857, Div. Sanità, di pari data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a trentuno posti di medico condotto nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Viste le domande presentate dai candidati e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso a trentuno posti di medico condotto nella provincia di Napoli e destinati a prestar servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Dott. Muzy Antonio, 1° posto Napoli supplente; 2. Dott. Salvatore Domenico, 2° posto Napoli supplente; 3. Dott. De Lorenzo Ferruccio, Napoli (sezione Barra); 4. Dott. Lemmo Roberto, Napoli (sezione Fuorigrotta); 5. Dott. Di Bello Giovanni, Napoli (sezione Ponticelli); 6. Dott. Guercia Tommaso, Caserta (6° Reparto Casertavecchia); 7. Dott. Vitale Emilio, Torre del Greco; 8. Dott. De Nuccio Giovanni, S. Maria Capua Vetere (2ª condotta); 9. Dott. Mastrosimone Carlo, Castellammare di Stabia; 10. Dott. Migliore Mario, Crispano.

11. Dott. Leonardi Silvio, Somma Vesuviana; 12. Dott. Pozzuoli Giovanni, S. Maria Capua Vetere (3ª condotta); 13. Dott. Gaetano Raffaele, Marigliano; 14. Dott. Ferrara Francesco, Sorrento; 15. Dottor Cantelmo Giacomino, Arienzo S. Felice; 16. Dott. Cioppa Pietro, S. Maria Capua Vetere (sezione Casapulla); 17. Dott. Borrelli Vincenzo, Castel di Sasso; 18. Dott. De Agostino Bruno, Vico Equense; 19. Dott. Battiloro Giuseppe, Agerola; 20. Dott. Grella Carlo, Roccamonfina.

21. De Crescenzo Giuseppe, Forio d'Ischia; 22. Dott. Toppo Ugo, Pignataro Maggiore; 23. Dott. Auciello Ernesto, Cimitile; 24. Dottor Pullella Lucano Ilario, Pontelatone; 25. Dott. Carbone Michele, S. Paolo Belsito; 26. Dott. Sbarra Luigi, Liveri; 27. Colangelo Luigi, Carbonara di Nola; 28. Dott. Cimmino Giuseppe, Conca della Campania; 29. Dott. Policicchio Antonio, Baia Latina; 30. Dott. Di Giovine Gaetano, S. Maria la Fossa; 31. Dott. Mazzuca Giovanni, Rocchetta e Croce.

Napoli, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

*Il prefetto*: MARZIALI.

(247)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.